



## COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI

PROVINCIA DI LECCE

VIA COSTANTINOPOLI 47

### ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2019

SCADENZA PRIMA RATA 17-06-2019

SCADENZA SECONDA RATA 16-12-2019

UNICA SOLUZIONE 17-06-2019

TIPOLOGIA	ALIQUOTA IMU
Aliquota ordinaria per tutte le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale incluse le aree edificabili	<b>10,60 per mille</b>
Aliquota per abitazione, che risulti <b>non locata</b> , e relative pertinenze, posseduta da cittadini italiani iscritti all' AIRE del Comune di Castrignano de' Greci, nel limite di una unità immobiliare ad uso abitativo per ciascun contribuente	<b>7,60 per mille</b>
Aliquota per prima abitazione e relative pertinenze degli iscritti AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza	<b>Esente</b>
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze delle sole categorie catastali A/1 — A/8 — A/9, con detrazione di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione	<b>4,00 per mille</b>
Terreni agricoli	<b>ESENTI</b>

#### TASI

Tutti gli immobili, aree edificabili e terreni agricoli siti in Castrignano de' Greci sono esenti da TASI.

**L'IMU e la TASI sono TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE, PERTANTO IL COMUNE NON ESEGUIRÀ IL CALCOLO E STAMPA F24.**

**AGGIORNAMENTO VALORI MEDI VENALI DELLE AREE FABBRICABILI DEL  
TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI Anno 2019 (Delibera n.23  
del 19-03-2019)**

TIPO DI ZONA	VALORE EURO/M <sup>2</sup>
ZONA "A" Centro storico	<b>Non edificabile</b>
ZONA "B10" Residenziali prevalentemente sature	<b>€ 61,43</b>
ZONA "B11" Residenziali di completamento	<b>€ 61,43</b>
ZONA "B13" Nuclei residenziali con giardini	<b>€ 27,29</b>
ZONA "B14" Ville di interesse ambientale	<b>Non edificabile</b>
ZONA "C" Terreno non lottizzato	<b>€ 13,63</b>
Zona "C" Terreno lottizzato e presenza delle opere di urbanizzazione	<b>€ 61,43</b>
Zona "D1" Terreni comprensivi delle opere di urbanizzazione	<b>€ 4,08</b>
Zona "D1" Terreni al netto delle opere di urbanizzazione (dir. Superficie)	<b>€ 14,65</b>
Zona "D1" Terreni al netto delle opere di urbanizzazione (dir. Proprietà)	<b>€ 16,12</b>
Zona "D2" Terreni comprensivi delle opere di urbanizzazione	<b>€ 4,08</b>
Zona "D2" Terreni al netto delle opere di urbanizzazione	<b>Non esistenti</b>
Zona "D3" Terreni comprensivi delle opere di urbanizzazione	<b>€ 4,08</b>
Zona "D3" Terreni al netto delle opere di urbanizzazione	<b>Non esistenti</b>

L'IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in **COMODATO GRATUITO** a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) a determinate condizioni.

- a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il

beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Il MEF ha pubblicato la **Circolare N. 1/DF del 17 febbraio 2016**, in cui chiarisce i requisiti, i dettagli e l'applicazione del Comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile.

Per "immobile", come specificato dal MEF durante Telefisco 2016 e dalla Circolare N.1/DF/2016, deve intendersi un immobile ad uso abitativo ("laddove la norma richiama in maniera generica l'immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo"). Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)

Quindi il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purché gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei due risulti essere abitazione principale del proprietario.

Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado. Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quindi deve avere la residenza e l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato.

#### **Casi di non applicabilità della riduzione:**

- **Se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione**
- **Se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione**
- **Se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione**
- **Se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione**
- **Se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione**
- **Se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione**

Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato

Per i contratti di comodato verbali il MEF, con nota prot. n. 2472 del 29 gennaio 2016 (che si consiglia di leggere per ulteriori dettagli), ha chiarito che devono essere registrati entro il 1° Marzo per poter beneficiare della riduzione del 50% dal 1° gennaio 2016.